

CONTABILIZZAZIONE DEL SUPERBONUS 110% E ALTRE DETRAZIONI FISCALI: INDICAZIONI DALL'OIC

Bilancio e revisione, 11 / 2021, p. 5

CONTABILIZZAZIONE DEL SUPERBONUS 110% E ALTRE DETRAZIONI FISCALI: INDICAZIONI DALL'OIC

di Alessandro Savoia^[*]

Con la pubblicazione della versione definitiva della Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali l'OIC fornisce importanti chiarimenti in merito alla contabilizzazione del superbonus 110% e sugli aspetti correlati alla sua successiva fruizione e circolazione. Le considerazioni fornite dallo standard setter nazionale toccano in realtà una platea più ampia di agevolazioni che sono fruibili dalle imprese.

Sommario: **Premessa - La contabilizzazione delle detrazioni fiscali prima dell'intervento dell'OIC - La contabilizzazione delle detrazioni fiscali in base all'OIC - La contabilizzazione del superbonus 110%: aspetti pratici - Caso 1 - Fruizione diretta della detrazione con criterio del costo ammortizzato - Caso 2 - Fruizione diretta della detrazione senza criterio del costo ammortizzato - Caso 3 - Sconto in fattura - con criterio del costo ammortizzato - Caso 4 - Sconto in fattura - senza criterio del costo ammortizzato - Caso 5 - Cessione del credito - con criterio del costo ammortizzato - Caso 6 - Cessione del credito - senza criterio del costo ammortizzato**

Premessa

Dopo aver reso disponibile in consultazione lo scorso gennaio la bozza della Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei *bonus* fiscali (in seguito, per brevità, "Comunicazione"), poco prima della pausa estiva l'Organismo italiano di contabilità, al termine del *due process* statutariamente previsto, ne ha pubblicato la versione definitiva.

La Comunicazione trae origine da una richiesta di parere da parte dell'Agenzia delle entrate avente ad oggetto "le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del c.d. superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi".

Il quesito, nello specifico, verte sul corretto trattamento contabile da riservare ai *bonus* fiscali ai quali è applicabile la disciplina della cessione a terzi ai sensi dell'art. 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77.

Le disposizioni in questione hanno introdotto la possibilità per il contribuente di optare alternativamente, in luogo della fruizione diretta sotto forma di detrazione a riduzione dell'imposta lorda, per un contributo sotto forma di sconto in fattura, o per la cessione di un credito, pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione. Il c.d. superbonus 110% disciplinato dall'art. 119 del Decreto Rilancio, ne rappresenta il caso più importante.

Tuttavia, le considerazioni che seguono possono, a ben vedere, essere estese anche a vari altri *bonus* fiscali fruibili sotto forma di detrazioni fiscali, e con modalità analoghe a quelle del *superbonus* 110%, che hanno trovato ampia diffusione tra le imprese. Tra i tanti, senza pretesa di esaustività, si ricorda il c.d. *bonus* facciate di cui all'art. 1, comma 219 ss., della Legge n. 160/2019 (c.d. Legge di bilancio 2020), o il c.d. *sismabonus* di cui all'art. 16, comma 1-*bis* ss., del D.L. n. 63/2013 come modificato dall'art. 1, comma 68, della Legge n. 178/2020 (c.d. Legge di bilancio 2021), o l'*ecobonus* prorogato dall'art. 1, comma 58, lett. a), della Legge di bilancio 2021.

A ciò si aggiunga anche il mutato orientamento dell'Agenzia delle entrate la quale, abbandonando quanto costantemente sostenuto in passato, con la risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020 ha recepito le più recenti indicazioni della Corte di cassazione^[1] giungendo a riconoscere la possibilità di godere del beneficio delle detrazioni di *ecobonus* e *sismabonus* anche ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni merce o patrimoniali. Si tratta di un'importante pronuncia, per effetto della quale è ragionevole attendersi un ampliamento del numero di società, tenute alla predisposizione del bilancio di esercizio, che saranno interessate alla corretta contabilizzazione di questi *bonus* fiscali.

Tornando alla Comunicazione, più nel dettaglio l'Agenzia delle entrate ha chiesto di conoscere il trattamento contabile da riservare alla genesi dell'agevolazione fiscale del superbonus 110%, alla sua eventuale successiva circolazione, e infine alla fruizione da parte dei vari aventi causa. L'OIC è quindi intervenuto fornendo indicazioni in merito alla contabilizzazione:

1) nel bilancio della società committente del diritto alla detrazione fiscale, estendendo peraltro le considerazioni anche alla fattispecie in cui la società fruisce dell'agevolazione in qualità di condomino;

2) nel bilancio della società commissionaria dello sconto in fattura concesso alla società committente;

3) nel bilancio della società (cedente) che in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale opta per la cessione del corrispondente credito di imposta ad un terzo soggetto;

4) nel bilancio della società (cessionaria) che acquista il credito di imposta con facoltà di successiva cessione.

La contabilizzazione delle detrazioni fiscali prima dell'intervento dell'OIC

La mancanza di apposite indicazioni da parte della prassi contabile nazionale sulla corretta rilevazione delle detrazioni fiscali^[2] aveva spinto in passato la dottrina a formulare varie soluzioni per consentire all'impresa di fornire la più corretta rappresentazione del beneficio fiscale in esame nel bilancio d'esercizio.

Prima dell'intervento dell'OIC l'orientamento prevalente della dottrina era giunto a considerare la detrazione fiscale alla stregua di una posta da gestire direttamente nell'ambito della relativa imposta dell'esercizio^[3].

Tale impostazione aveva peraltro trovato conferma, anche di recente, da parte dell'Agenzia delle entrate, la quale aveva indicato che "la detrazione non rappresenta né un contributo né un credito d'imposta. Si tratta di uno strumento tecnico di cui dispone il legislatore per conseguire differenti finalità, quali ad esempio dare attuazione al Principio della progressività dell'imposta o quale strumento di politica economica per orientare gli investimenti. La finalità è proprio quella di ridurre il carico fiscale; pertanto, non può concorrere alla formazione della base imponibile"^[4].

Sulla base di queste considerazioni la dottrina giungeva a concludere che la detrazione fiscale non poteva essere assimilata ad un credito d'imposta erogato dallo Stato, ma piuttosto un elemento di imposta, fruibile esclusivamente e subordinatamente alla capienza dell'imposta lorda, e da verificare - ai fini dell'iscrivibilità in bilancio - al termine di ogni esercizio in relazione alle singole quote di fruibilità del beneficio.

Ipotizzando nell'esercizio n un'IRES lorda di 1.000 e una detrazione di 500 fruibile in 5 anni, in base a questo approccio l'impresa avrebbe dovuto dare evidenza contabile del beneficio conseguente alla detrazione tramite la rilevazione di una minore imposta di esercizio ($1.000 - 100 = 900$).

La scrittura contabile sarebbe stata:

IRES	900	
Debiti vs. Erario per IRES		900

Vi è poi chi ha provato ad argomentare in merito alla possibilità di rilevare nel bilancio di esercizio di maturazione della detrazione fiscale^[5], anche la parte di beneficio futuro.

In tal caso, la soluzione tecnica prospettata ricorre all'iscrizione in bilancio delle attività per imposte anticipate, da stornare negli esercizi successivi in funzione dell'importo effettivamente utilizzato, o eventualmente non utilizzato per incapienza di imposta lorda.

Riprendendo l'esempio precedente, l'ulteriore scrittura contabile da rilevare al 31 dicembre n sarebbe stata in tal caso la seguente:

Imposte anticipate		400
Attività per imposte anticipate	400	

È stato infine osservato come per taluni^[6] il beneficio futuro correlato alla detrazione sarebbe invece da rilevare tra i crediti tributari, per la quota parte che non è stata utilizzata a riduzione del debito fiscale, ma che lo sarà - ragionevolmente - negli esercizi successivi.

In base ad altro orientamento della dottrina, la detrazione fiscale che matura in capo all'impresa che ha sostenuto talune spese detraibili, dovrebbe invece essere considerata alla stregua di un contributo pubblico.

Essa deve pertanto essere trattata come un contributo in conto impianti, se relativa a spese afferenti a beni iscritti tra le immobilizzazioni, piuttosto che alla stregua di un contributo in conto esercizio, se relativa a interventi su beni merce^[7].

L'impostazione in questione muove dall'assunto che anche una detrazione fiscale possa essere assimilata ad un contributo pubblico ossia, come indicato al par. 86 dell'OIC 16, alle "somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurate al costo delle medesime"^[8].

Vi è tuttavia chi, ponendosi in modo critico di fronte a questa impostazione, non ha mancato di evidenziare come un "elemento di imposta", quale è la detrazione fiscale, difficilmente possa essere inquadrato alla stregua di una "somma erogata"^[9].

Al ricco dibattito dottrinale sulle modalità della corretta contabilizzazione delle detrazioni fiscali si aggiunge ora l'intervento dello *standard setter* nazionale, il quale ha fornito chiare indicazioni contenute nell'ambito della Comunicazione.

La contabilizzazione delle detrazioni fiscali in base all'OIC

Intervenendo in risposta alle richieste dell'Agenzia delle entrate l'Organismo italiano di contabilità ha evidenziato in primo luogo al par. 4 della Comunicazione come il superbonus 110% possa essere utilizzato in detrazione d'imposta, in quote annuali a riduzione dell'IRES di periodo, o possa essere ceduto a terzi.

Considerate le modalità con le quali è possibile fruire dell'agevolazione in commento, l'OIC giunge di fatto ad assimilare la detrazione fiscale ad un credito fiscale^[10]. Più nel dettaglio, "per la società committente, tale beneficio fiscale consiste in un credito tributario, che ammette due forme di realizzazione che coesistono lungo la vita utile del diritto:

- a) attraverso l'istituto della detrazione;
- b) attraverso la cessione".

Da ciò ne deriva per lo *standard setter* nazionale che il beneficio fiscale deve essere contabilizzato, per le sue caratteristiche, come un contributo in conto impianti, ravvisandone tutti i presupposti previsti dall'OIC 16:

- il diritto accordato al contribuente di utilizzare il superbonus 110% in detrazione "rappresenta una forma di realizzo assimilabile al diritto di ricevere un pagamento da parte dello Stato poiché si sostanzia di fatto, nel diritto a pagare minori imposte";
- sulla base di questa sostanziale equivalenza vengono pertanto superate le perplessità di chi vedeva difficile assimilare un "elemento di imposta" alla stregua di "somme erogate da un soggetto pubblico";
- il superbonus 110% spetta quando il soggetto beneficiario effettua uno specifico investimento previsto dalla norma agevolativa. Da ciò ne consegue per l'OIC che può considerarsi soddisfatta anche la seconda parte della definizione dell'OIC 16 che vede l'impiego del contributo pubblico nella "realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali";
- infine, deve considerarsi soddisfatta anche la terza parte della definizione prevista dall'OIC 16, essendo il superbonus 110% "commisurato al costo" dell'investimento sostenuto.

La Comunicazione prosegue quindi ricordando come i contributi in conto impianti possano essere contabilizzati con due distinte modalità^[11]:

- con il metodo indiretto: i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi", e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di appositi risconti passivi;
- con il metodo diretto: i contributi sono portati a diretta riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.

Nella versione definitiva della Comunicazione l'OIC ha altresì previsto, al par. 6, che nel caso in cui la società committente opti per lo sconto in fattura, il costo dell'investimento deve essere rilevato in contabilità al netto dello sconto ottenuto. Riconoscendo in tal modo all'impresa, diversamente da quanto previsto nella precedente bozza, la possibilità di utilizzare il solo metodo diretto, per effetto del quale, peraltro, potranno emergere complicazioni in ambito fiscale^[12].

Laddove invece il superbonus 110% dovesse essere relativo a beni iscritti tra le rimanenze, l'agevolazione in questione in base alle indicazioni del par. 12 della Comunicazione deve essere assimilata ad un contributo in conto esercizio, con applicazione di quanto previsto dall'OIC 13 in tema di valutazione delle rimanenze.

A tal proposito si ricorda come al par. 42 di detto Principio contabile sia previsto che "ai fini della valutazione delle rimanenze, i contributi in conto esercizio acquisiti a titolo definitivo sono portati in deduzione al costo di acquisto dei beni in rimanenza".

In tal modo la valutazione delle rimanenze permette di sospendere solamente i costi effettivamente sostenuti, ossia al netto dei contributi ricevuti.

Come meglio indicato al par. 14 dello stesso OIC 13, a livello operativo questo comporta che:

- i contributi in conto esercizio ricevuti per l'acquisto di beni inclusi nelle rimanenze siano rilevati nella voce A5 "altri ricavi e proventi";
- i costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci siano rilevati tra i costi di produzione, alla voce B6, al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti;

- in sede di chiusura dell'esercizio, la variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti sia rilevata nelle voci B11 "variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci" o A2 "variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti" al netto dei contributi ricevuti.

Dopo aver qualificato il superbonus 110% alla stregua di un contributo in conto impianti, o di un contributo in conto esercizio, l'OIC si sofferma quindi sull'aspetto finanziario della rilevazione contabile, conseguente all'assimilazione della detrazione fiscale alla stregua di un credito tributario.

Al par. 5 della Comunicazione precisa, al riguardo, che tale credito dovrà essere iscritto in bilancio ai sensi dei par. 87 e 88 dell'OIC 16 allorquando vi sarà "la ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati".

Dall'assimilazione della detrazione fiscale a un credito fiscale ne derivano inoltre altre implicazioni di carattere contabile in quanto, come indicato dal par. 86 dell'OIC 25, la valutazione dei crediti tributari deve essere effettuata secondo la disciplina generale prevista per i crediti dall'OIC 15, ossia sulla base del criterio del costo ammortizzato e tenuto conto del fattore temporale, come previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8, c.c.

In sede di rilevazione iniziale del credito fiscale che potrà essere goduto nel corso di un lasso di tempo pluriennale, l'impresa dovrà procedere pertanto a determinare dapprima il tasso di interesse effettivo (TIE) come definito dal par. 18 dell'OIC 15.

Si tratta, nello specifico, di quel tasso che rende equivalente il valore attuale dei futuri utilizzi al valore di rilevazione iniziale del credito fiscale^[13].

All'occorrenza, per tenere conto del fattore temporale, il redattore di bilancio valuterà anche eventuali differenze tra il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali e il tasso di interesse di mercato per operazioni simili, ove esistente^[14].

Successivamente all'iscrizione iniziale si procederà applicando il criterio del costo ammortizzato, tenuto conto della presenza o meno di attualizzazione, con le regole contenute al par. 34 ss. dell'OIC 15.

Alla fine di ogni esercizio, inoltre, l'impresa sarà chiamata a riesaminare le proprie stime dei flussi finanziari futuri rettificando, se del caso, il valore contabile del credito per riflettere i rideterminati flussi finanziari.

In tal caso, il nuovo valore contabile del credito sarà determinato attualizzando i nuovi flussi finanziari futuri al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La rettifica, ove esistente, sarà rilevata a conto economico tra gli oneri o i proventi finanziari.

Va tuttavia ricordato, e in tal senso si esprime anche l'OIC al par. 20 della Comunicazione, che il criterio del costo ammortizzato può in taluni casi non essere applicato.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, e le microimprese, possono infatti avvalersi della facoltà di valutare i crediti al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

Allo stesso modo, anche le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, possono non applicare il criterio in commento se, ai sensi del par. 33 dell'OIC 15, gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato con il criterio utilizzato dalle imprese di minori dimensioni.

Questo aspetto della rilevanza e della correlata possibilità di non applicare il costo ammortizzato al credito tributario, deve portare infine all'attenzione gli effetti di prassi e politiche commerciali abbastanza diffuse nei settori interessati da agevolazioni come il superbonus 110%, e che vedono talune imprese (quali produttori di beni impiegati nell'intervento edilizio, imprese operanti nel settore delle *utilities*, intermediari finanziari ecc.) intervenire in modo sistematico con acquisti ripetuti di crediti fiscali sorti in capo ai soggetti beneficiari.

A tal riguardo giova ricordare come il legislatore nazionale con il D.Lgs. n. 139/2015 abbia sì introdotto il Principio della rilevanza, ma non abbia tuttavia provveduto a definire tale concetto.

Utile in tal senso può quindi essere il riferimento a quanto invece previsto dall'art. 2, punto 16, della Direttiva 2013/34/UE, la quale considera rilevante "lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe".

Sempre la stessa Direttiva fornisce un ulteriore criterio per la valutazione della rilevanza degli importi e delle voci. Tale criterio è contenuto al punto n. 17 delle considerazioni introduttive ove si precisa che "mentre un singolo elemento potrebbe essere considerato irrilevante, elementi irrilevanti di natura analoga potrebbero essere considerati rilevanti ove presi nel loro insieme".

Potrebbe pertanto verificarsi la circostanza per la quale importi di per sé irrilevanti di crediti fiscali potrebbero ugualmente trovare rappresentazione in bilancio con il criterio del costo ammortizzato

allorquando unitamente ad altri importi, di analoga natura, gli stessi possano considerarsi rilevanti.

La contabilizzazione del superbonus 110%: aspetti pratici

Dopo aver esaminato i principali aspetti teorici correlati alla contabilizzazione della detrazione fiscale il ricorso ad alcuni esempi, mutuati dalla Comunicazione, aiuteranno a meglio comprendere gli impatti nel bilancio correlati alla sua successiva circolazione, e infine alla fruizione da parte dei vari aventi causa^[15]. Si ipotizzi a tal proposito:

- Alfa (committente): l'impresa che acquista un impianto, anche indirettamente per il tramite del condominio, nell'ambito di un intervento rientrante nell'agevolazione *superbonus* 110%;
- Beta (commissionario): il fornitore che presta l'attività per la realizzazione dell'intervento;
- Gamma (cessionario): la Banca o altro soggetto che acquista il credito d'imposta.

Il costo dell'impianto è pari a 1.000, il totale della fattura comprensivo dell'IVA al 10% è 1.100, il beneficio fiscale relativo al superbonus 110% è 1.100.

Caso 1 - Fruizione diretta della detrazione con criterio del costo ammortizzato

Al momento dell'acquisto dell'impianto da parte dell'impresa Alfa la scrittura contabile è la seguente:

Fornitore Beta		1.100
Impianto	1.000	
IVA credito	100	

In base alle indicazioni dell'OIC il credito tributario relativo al contributo in conto impianti è pari a 1.000, mentre la detrazione fiscale fruibile da Alfa ammonta a 1.100.

La differenza di 100 è un provento finanziario che deve essere rilevato in bilancio nel corso degli anni in funzione del tempo previsto dal legislatore per fruire della detrazione: nel caso del superbonus 110% in 5 anni, come meglio indicato nella Tavola 1.

Tavola 1 - Utilizzo della detrazione fiscale

Data	Utilizzo credito*	Provento	Credito
.../.../n			1.000
.../.../n+1	220	20	800
.../.../n+2	220	20	600
.../.../n+3	220	20	400
.../.../n+4	220	20	200
.../.../n+5	220	20	0
Totale	1.100	100	

* Per semplicità di esposizione si è fatto riferimento, ai fini dei conteggi, al 31 dicembre come momento di utilizzo. In realtà il redattore di bilancio dovrà fare riferimento alle effettive date in cui ritiene di utilizzare il credito fiscale.

La ripartizione del provento finanziario di 100 dovrà tuttavia intervenire con una logica finanziaria, utilizzando il TIE che sarà determinato come indicato nella Tavola 2.

Tavola 2 - Determinazione del TIE

Data	Costo	Utilizzo credito	Flusso netto	Valore attuale
.../.../n	-1.000		-1.000	-1.000
.../.../n+1		220	220	213,05
.../.../n+2		220	220	206,31
.../.../n+3		220	220	199,79
.../.../n+4		220	220	193,48
.../.../n+5		220	220	187,37
Σ Valore attuale flussi =				0
TIE				3,26%

Attraverso il TIE è quindi possibile procedere alla valutazione del credito tributario con il criterio del costo ammortizzato, come meglio riportato nella Tavola 3.

Tavola 3 - Prospetto di valutazione con il criterio del costo ammortizzato

Data	Valore di iscrizione inizio periodo	Provento determinato TIE	Utilizzo credito	Valore di iscrizione fine periodo
	(a)	(b)	(c)	(d = a + b - c)

.../.../ <i>n</i>				1.000
.../.../ <i>n</i> +1	1.000	32,63	220	812,63
.../.../ <i>n</i> +2	812,63	26,52	220	619,15
.../.../ <i>n</i> +3	619,15	20,21	220	419,36
.../.../ <i>n</i> +4	419,36	13,69	220	213,05
.../.../ <i>n</i> +5	213,05	6,95	220	0
		100		

Nell'esercizio *n* si procederà pertanto alla rilevazione del contributo in conto impianti con la seguente scrittura contabile:

Crediti tributari	1.000	
Contributo c/impianti		1.000

Applicando il metodo diretto si procederà a portare il contributo a diretta riduzione del costo dell'impianto. La scrittura contabile sarà:

Contributo c/impianti	1.000	
Impianto		1.000

Nel caso invece di utilizzo del metodo indiretto, il contributo sarà ripartito tenuto conto della vita utile del cespite, nel corso dei vari esercizi attraverso il ricorso ad un risconto passivo. La scrittura contabile sarà:

Contributo c/impianti	...	
Risconto passivo		...

Nel corso dell'anno *n*+1 l'impresa Alfa inizia a beneficiare della detrazione in quote costanti in ragione di 220. La scrittura contabile sarà la seguente:

Debiti tributari	220	
Crediti tributari		220

Al 31 dicembre *n*+1 la valutazione del credito tributario con il criterio del costo ammortizzato richiederà di rilevare il provento finanziario sulla base del TIE, pari a 32,63 e la scrittura contabile sarà:

Crediti tributari	32,63	
Proventi finanziari		32,63

Il valore del credito al 31 dicembre *n*+1 per effetto dell'utilizzo del criterio del costo ammortizzato sarà pertanto pari a 812,63 (= 1.000 - 220 + 32,63).

Le scritture contabili degli anni successivi saranno sostanzialmente analoghe, salvo per i diversi importi.

Caso 2 - Fruizione diretta della detrazione senza criterio del costo ammortizzato

Le imprese che non utilizzano il criterio del costo ammortizzato devono fare riferimento alle indicazioni contenute al par. 20, lett. a), della Comunicazione. A tal proposito l'OIC precisa che "la società committente, rileva il credito tributario al suo valore nominale e contestualmente rileva un risconto pari alla differenza tra il costo sostenuto per l'intervento edilizio e il valore nominale del credito. Il risconto passivo è imputato a conto economico nel periodo in cui la società committente utilizza la detrazione fiscale o quando cede il credito".

La scrittura contabile sarà pertanto la seguente:

Crediti tributari	1.100	
Contributo c/impianti		1.000
Risconto passivo		100

Per la gestione del contributo in conto impianti con il metodo diretto, o con il metodo indiretto, valgono le considerazioni già esposte in precedenza.

Nel corso dell'anno *n*+1 l'impresa Alfa inizia a beneficiare della detrazione in quote costanti in ragione di 220. La scrittura contabile sarà la seguente:

Debiti tributari	220	
Crediti tributari		220

La valutazione del credito tributario senza applicazione del criterio del costo ammortizzato richiederà di rilevare il provento finanziario a quote costanti, come indicato in Tavola 1 e la scrittura contabile da rilevare sarà:

Risconto passivo	20	
------------------	----	--

Caso 3 - Sconto in fattura - con criterio del costo ammortizzato

Le vigenti disposizioni di legge consentono al committente, a determinate condizioni e previo accordo con il fornitore, di poter fruire in luogo della detrazione fiscale di uno sconto in fattura per un importo non superiore al beneficio fiscale. In tal caso l'impresa fornitrice che riceve il credito in pagamento, lo potrà utilizzare in compensazione nel Mod. F24 con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, o potrà a sua volta cederlo a terzi.

Considerato l'impatto del fattore temporale tra il momento del pagamento con questa particolare modalità e il momento di fruizione del credito, non di rado nella prassi operativa i fornitori accettano sì in pagamento il credito fiscale ma per un ammontare inferiore rispetto al valore nominale dell'agevolazione.

L'OIC nell'ambito della Comunicazione disciplina anche questa fattispecie.

Dapprima al par. 6 della Comunicazione precisa che "nel caso in cui la società committente opti per lo sconto in fattura rileva il costo dell'investimento al netto dello sconto ottenuto".

Successivamente al par. 13 evidenzia come la società commissionaria che ha realizzato l'investimento agevolato, e che ha concesso lo sconto in fattura al cliente, debba iscrivere il ricavo in contropartita ad un credito di importo pari alla somma dei seguenti elementi:

- l'ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide, tenuto conto del disposto del par. 44 dell'OIC 15; e

- il valore di mercato del *bonus* fiscale, che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato, ai sensi del par. 31 dell'OIC 15. Tale credito, al verificarsi dei presupposti previsti dal legislatore per il riconoscimento dello sconto in fattura, sarà iscritto tra i crediti tributari.

A tal riguardo viene inoltre precisato che, nel caso in cui non sia desumibile il valore di mercato del credito tributario, in quanto credito acquistato e non generato, allora la sua iscrizione dovrà intervenire sulla base del costo sostenuto, il quale nel caso di specie è pari all'ammontare dello sconto in fattura concesso.

Per la valutazione successiva del credito tributario al costo ammortizzato valgono le considerazioni già esposte in precedenza.

Tenuto conto di queste indicazioni, e ipotizzando uno sconto in fattura di 1.000 (coincidente, per semplicità, al valore di mercato del credito tributario) le scritture contabili per l'impresa Beta saranno le seguenti:

Cliente Alfa	1.100	
Ricavo		1.000
IVA debito		100
Crediti tributari	1.000	
Cliente Alfa		1.000

Nel corso dell'anno $n+1$ l'utilizzo in compensazione da parte dell'impresa Beta del credito tributario in ragione di 220, e la necessità di valutare il credito al 31 dicembre $n+1$ con il criterio del costo ammortizzato porterà alla rilevazione di scritture identiche a quelle viste nel caso 1.

Una diversa valorizzazione del credito tributario, e del connesso provento finanziario, sarebbe invece conseguita laddove lo sconto in fattura fosse stato di entità superiore o inferiore rispetto a 1.000.

Caso 4 - Sconto in fattura - senza criterio del costo ammortizzato

L'applicazione dello sconto in fattura da parte di una impresa fornitrice che non utilizza il criterio del costo ammortizzato è disciplinata dal par. 20, lett. b), della Comunicazione, con considerazioni analoghe a quelle già formulate per le imprese che utilizzano invece tale criterio. Anche in tal caso, ipotizzando uno sconto in fattura di 1.000, l'impresa Beta dovrà rilevare l'iscrizione del credito tributario a riduzione del credito verso il cliente con la seguente scrittura contabile:

Crediti tributari	1.000	
Cliente Alfa		1.000

Nel corso dell'anno $n+1$ l'utilizzo in compensazione da parte dell'impresa Beta del credito tributario in ragione di 220, e la necessità di rilevare la quota parte del provento finanziario di competenza dell'anno $n+1$, porterà alla rilevazione delle seguenti scritture contabili:

Debiti tributari	220	
Crediti tributari		220
Crediti tributari	20	

Caso 5 - Cessione del credito - con criterio del costo ammortizzato

Il beneficio fiscale connesso al superbonus 110% può essere ceduto a terzi, i quali lo utilizzeranno secondo le previsioni di legge. Nello specifico, i cessionari di questi crediti potranno utilizzarli in compensazione di imposte e contributi, secondo le medesime regole previste per il beneficiario originario. Allo stesso tempo potranno a loro volta cederli ulteriormente, in tutto o in parte, a terzi.

Al par. 15 della Comunicazione l'OIC precisa che la differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione è rilevata, nel bilancio del cedente, a conto economico come onere o provento.

Più correttamente, tali componenti di reddito dovranno essere classificati nell'ambito della Sezione finanziaria del conto economico alla voce C17 "Interessi e altri oneri finanziari", se negativi, o alla voce C16d "Proventi diversi dai precedenti", se positivi.

Da parte sua l'impresa cessionaria rileverà nel proprio bilancio, a seguito dell'acquisto, un credito tributario che sarà valutato con i criteri generali indicati dall'OIC 15.

Trattandosi di un credito acquistato, e non generato, la cessionaria iscriverà il credito tributario ad un valore pari al costo sostenuto (par. 18).

Nel caso poi vi fosse un mercato attivo di tali crediti dal quale desumere un tasso di attualizzazione, e questo dovesse risultare significativamente diverso da quello contrattuale, l'iscrizione del credito dovrà allora avvenire al valore attuale delle future compensazioni determinato applicando tale tasso di mercato. In tal caso, la differenza tra le disponibilità liquide erogate, e il valore attuale dei flussi futuri, sarà rilevata tra i componenti positivi, o negativi, finanziari di reddito in sede di rilevazione iniziale.

Per le valutazioni successive con il criterio del costo ammortizzato, valgono anche in tal caso le considerazioni già in precedenza formulate.

Riprendendo l'esempio originario, si ipotizzi in data 31 dicembre n la cessione del credito al prezzo di 900.

In tal caso la scrittura contabile dell'impresa Alfa cedente è la seguente:

Banca c/c	900	
Oneri finanziari	100	
Crediti tributari		1.000

Nel caso in cui la cessione fosse intervenuta al prezzo di 1.050, la scrittura contabile dell'impresa Alfa cedente sarebbe stata la seguente:

Banca c/c	1.050	
Proventi finanziari		50
Crediti tributari		1.000

Da parte sua l'impresa Gamma rileverà inizialmente il credito a un valore pari al prezzo pagato di 900 con la seguente scrittura contabile:

Crediti tributari	900	
Banca c/c		900

Dovrà quindi procedere alla determinazione del TIE, tenuto conto dei flussi futuri di compensazioni, come indicato in Tavola 4.

Tavola 4 - Determinazione del TIE del cessionario

Data	Costo	Utilizzo credito*	Flusso netto	Valore attuale
.../.../ n	-900		-900	-900
.../.../ $n+1$		220	220	205,44
.../.../ $n+2$		220	220	191,85
.../.../ $n+3$		220	220	179,16
.../.../ $n+4$		220	220	167,31
.../.../ $n+5$		220	220	156,24
Σ Valore attuale flussi =				0
TIE				7,08%

* Per semplicità di esposizione si è fatto riferimento, ai fini dei conteggi, al 31 dicembre come momento di utilizzo. In realtà il redattore di bilancio dovrà fare riferimento alle effettive date in cui ritiene di utilizzare il credito fiscale.

La valutazione del credito tributario sulla base del criterio del costo ammortizzato è infine riportata nella Tavola 5.

Tavola 5 - Prospetto di valutazione con il criterio del costo ammortizzato del cessionario

Data	Valore di iscrizione inizio periodo	Provento determinato TIE	Utilizzo credito	Valore di iscrizione fine periodo
	(a)	(b)	(c)	(d = a + b - c)
.../.../ <i>n</i>				900
.../.../ <i>n+1</i>	900	63,76	220	743,76
.../.../ <i>n+2</i>	743,76	52,69	220	576,45
.../.../ <i>n+3</i>	576,45	40,84	220	397,29
.../.../ <i>n+4</i>	397,29	28,15	220	205,44
.../.../ <i>n+5</i>	205,44	14,56	220	0
		200		

Nel corso dell'anno *n+1* l'impresa Gamma inizierà a utilizzare in compensazione il credito fiscale acquistato in quote costanti in ragione di 220. La scrittura contabile sarà la seguente:

Debiti tributari	220	
Crediti tributari		220

Al 31 dicembre *n+1* la valutazione del credito tributario con il criterio del costo ammortizzato richiederà di rilevare il provento finanziario sulla base del TIE, pari a 63,76 con la seguente rilevazione:

Crediti tributari	63,76	
Proventi finanziari		63,76

Il valore del credito al 31 dicembre *n+1* a seguito dell'utilizzo del criterio del costo ammortizzato sarà pertanto pari a 743,76 (= 900 - 220 + 63,76).

Le scritture contabili degli anni successivi saranno sostanzialmente analoghe, salvo per i diversi importi.

Caso 6 - Cessione del credito - senza criterio del costo ammortizzato

Al par. 20, lett. c) e d), della Comunicazione l'OIC disciplina, infine, gli aspetti contabili della cessione del credito da parte di soggetti cessionari che non utilizzano il criterio del costo ammortizzato.

Il tal caso si precisa che la società cessionaria rileva il credito tributario acquisito al costo di acquisto sostenuto. Rileverà quindi a conto economico, nella voce C16d "Proventi diversi dai precedenti", la differenza tra il valore di iscrizione del credito tributario e il suo valore nominale ripartita in quote costanti, lungo il periodo di tempo in cui la legge consente di utilizzare il credito in compensazione.

Riprendendo sempre l'esempio originario, si ipotizza la cessione al 31 dicembre *n* del credito al prezzo di 900. Si era visto nell'esposizione del secondo caso che nella contabilità della impresa Alfa sorge, in sede di rilevazione iniziale della detrazione, anche un risconto di 100, pari alla differenza tra il costo sostenuto e il valore nominale del credito. Tale posta dovrà essere chiusa al momento della cessione del credito, come indicato nella seguente scrittura contabile:

Banca c/c	900	
Oneri finanziari	100	
Risconto passivo	100	
Crediti tributari		1.100

Nel caso in cui la cessione intervenisse al prezzo di 1.050, la scrittura contabile dell'impresa Alfa cedente sarebbe invece la seguente:

Banca c/c	1.050	
Risconto passivo	100	
Proventi finanziari		50
Crediti tributari		1.100

Da parte sua l'impresa Gamma rileverà inizialmente il credito a un valore pari al prezzo pagato. La scrittura contabile sarà:

Crediti tributari	900	
Banca c/c		900

La valutazione del credito tributario senza applicazione del criterio del costo ammortizzato richiederà infine all'impresa cessionaria di rilevare il provento finanziario a quote costanti. Considerato che, a fronte di un credito acquistato per 900 l'impresa Gamma potrà utilizzarlo in compensazione per 1.100, la differenza di

200, rappresentante il provento finanziario, sarà imputata a conto economico in ragione di 40 annui, come indicato nelle seguenti scritte:

Debiti tributari	220	
Crediti tributari		220
Crediti tributari	40	
Proventi finanziari		40

Note:

[*] Professore a contratto di Bilancio e modelli di reporting presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dottore Commercialista in Modena, partner Studio Rinaldi

[1] Se veda da ultimo Corte di cassazione, sentenza n. 29164 del 12 novembre 2019.

[2] L'OIC 25 si limita a precisare al par. 18 che la voce CII 5-*bis* "crediti tributari" dell'attivo di stato patrimoniale "accoglie gli ammontari certi e determinati per i quali la società ha un diritto al realizzo tramite rimborso o compensazione, quali ad esempio: i crediti per eccedenze d'imposte correnti per i quali è stato richiesto il rimborso; l'IVA a credito da portare a nuovo; le ritenute a titolo di acconto subite all'atto della riscossione di determinati proventi; gli acconti eccedenti il debito tributario per imposte correnti". Allo stesso tempo al successivo par. 24 ricorda che "i debiti tributari sono iscritti al netto di acconti, di ritenute d'acconto subite e crediti d'imposta, se compensabili in base a quanto stabilito dal paragrafo 33, tranne nel caso in cui ne sia richiesto il rimborso".

[3] Cfr. E. Zanetti, "Gli aspetti contabili e fiscali per le imprese", in E. Zanetti - A. Zeni (a cura di), *Detrazioni per gli interventi "edilizi" e superbonus 110%*, Eutekne, Torino, 2020, pag. 550; G. Gavelli - F. Giommoni, "Il trattamento contabile dei crediti d'imposta", in *Norme & Tributi Mese*, maggio 2021, pag. 98.

[4] Cfr. D.R.E. Piemonte, risposta a interpello 31 luglio 2020, n. 901-445/2020.

[5] Così G. Gavelli - G.P. Tosoni, "Vincoli più restrittivi per il 55% alle imprese", in *Il Sole - 24 Ore* del 3 giugno 2009, pag. 31. Critico verso questa impostazione E. Zanetti, op. cit., pag. 551.

[6] Si veda G. Gavelli - F. Giommoni, op. cit., pag. 99.

[7] Cfr. E. Zanetti, op. cit., pag. 551.

[8] Analoga definizione di contributo pubblico riferito alle immobilizzazioni immateriali è indicata al par. 85 dell'OIC 24.

[9] Cfr. E. Zanetti, op. cit., pag. 551.

[10] In tal senso si sono espressi anche Banca d'Italia, Consob e Ivass nell'ambito di un documento congiunto per le imprese tenute alla redazione del bilancio con i Principi contabili internazionali IAS/IFRS. Cfr. Banca d'Italia - Consob - Ivass, *Trattamento contabile dei crediti d'imposta connessi con i Decreti Legge "Cura Italia" e "Rilancio" acquistati a seguito di cessione da parte dei beneficiari diretti o di precedenti acquirenti*, documento n. 9/2021.

[11] Per un maggior approfondimento sugli impatti delle diverse tecniche di contabilizzazione si veda A. Savoia, "I bonus fiscali nella prassi contabile nazionale", in *Bilancio e Revisione*, n. 8-9/2021, pag. 23 ss.

[12] Si veda L. Fornaciari, "Bonus edilizi: quale rilevanza fiscale per i valori rilevati in contabilità", in *IPSOA Quotidiano* del 3 settembre 2021; F. Roscini Vitali, "Il bonus in fattura al lordo in contabilità", in *Il Sole - 24 Ore* del 1° ottobre 2021. In questa rivista si è avuto modo di evidenziare come "laddove, infatti, il contributo ricevuto non fosse soggetto a tassazione il metodo diretto potrebbe risultare più gravoso, richiedendo all'estensore del bilancio la gestione di apposite variazioni in diminuzione nell'ambito delle dichiarazioni dei redditi al fine di ripristinare la piena deduzione dell'ammortamento ricalcolato sul costo lordo del cespite"; più diffusamente A. Savoia, op. cit., pag. 27.

[13] Con riferimento alle imprese IAS/IFRS *adopter* Banca d'Italia, Consob e Ivass evidenziano come "per calcolare il tasso di interesse effettivo, l'entità dovrà stimare, quindi, le compensazioni attese tenendo conto di tutti i termini relativi al credito d'imposta, compreso il fatto che il credito d'imposta non utilizzato in ciascun periodo di compensazione sarà perso". Cfr. Banca d'Italia - Consob - Ivass, op. cit., 2021.

[14] Più diffusamente sul tasso riscontrabile sul mercato e sui connessi impatti contabili E. Zanetti, "Contabilizzazione dei ricavi al valore di mercato con lo sconto sul corrispettivo", in www.eutekne.info del 11 settembre 2021; E. Zanetti, "Contabilizzazione iniziale del credito tributario 'alla pari' per il superbonus", in www.eutekne.info del 9 settembre 2021.

[15] Per ulteriori approfondimenti F. Ballarin, "Contabilizzazione di superbonus e altre detrazioni fiscali", in *Amministrazione & Finanza*, n. 6/2021, pag. 17 ss.; F. Dezzani, "Superbonus fiscale del 110%: scritture contabili e documento OIC", in *il fisco*, n. 8/2021, pag. 759 ss.; A. Vasapolli, "Crediti d'imposta, come contabilizzare senza penalizzazioni di maggior prelievo", in *Il Sole - 24 Ore* del 3 aprile 2021; G. Capodaglio - V.S. Dangarska - L. Semprini, "Superbonus: aspetti contabili dello sconto in fattura e della cessione del credito", in www.fiscoetasse.com del 9 gennaio 2021; F. Bava - A. Devalle, "Scritture contabili di sconto in fattura e cessione per il superbonus da individuare", in www.eutekne.info del 12 ottobre 2020.

Copyright 2011 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.